

- il soggetto che estrae i beni dovrà inviare a VECON via posta certificata all'indirizzo veconammi@legaimail.it una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AFFIDABILITA' di cui all'art. 2 – comma 1 del D.M. 23/02/2017 corredata dal documento di identità del legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà essere inviata all'atto della prima estrazione (o comunque prima della prima operazione) e sarà valida per l'intero anno solare di presentazione.
- A seguito ricezione del citato modello, VECON rilascerà al soggetto che estrae un apposita ricevuta di ricezione.
- Entro 30 giorni, VECON trasmetterà copia della dichiarazione tramite PEC alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale ed inoltrerà al soggetto che estrae la ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione sostitutiva.

6.14 RESPONSABILITA'

6.14.1. Condizioni di applicabilità

Le presenti clausole contengono norme a garanzia, come pure esclusione e limiti di responsabilità, a favore di VECON, che non assume alcun obbligo di stipulare assicurazioni (e non effettua addebiti a tale titolo) nei confronti dei clienti, i loro dipendenti, e delle merci. I clienti sono pertanto tenuti ad effettuare proprie assicurazioni al riguardo.

Le presenti clausole si applicano a tutti i legali rapporti tra VECON ed i propri clienti e non possono essere variate, tranne che per iscritto da un legale rappresentante di VECON. Nessun dipendente o agente di VECON ha la facoltà di fare dichiarazioni, variazioni, rinunce, o dichiarazioni di incompatibilità riguardanti le presenti clausole, verbalmente o di fatto, o stipulare qualsiasi contratto collaterale o altri accordi per i quali non si applichino le presenti clausole.

6.14.2. Accettazione delle clausole

L'accettazione da parte del cliente delle presenti clausole può essere espressa, ma anche se non resa espressamente, l'accettazione sarà tacita nel momento in cui il cliente entra in legale rapporto con la VECON. In particolare si presume che tale accettazione sia avvenuta nel caso di introduzione o consegna di merci presso gli spazi gestiti da VECON, e/o la consegna di documenti relativi al carico o qualsiasi richiesta scritta o verbale di accesso alle strutture della VECON o di servizi o dell'uso di risorse o impianti da parte o per conto di un cliente.

Ogni cliente che si avvalga dei servizi o delle strutture di VECON relativamente alle merci garantisce di avere l'autorità, da parte di tutti i soggetti aventi titolo o interesse su tali merci, di accettare le presenti clausole per loro conto, come pure per proprio conto.

6.14.3. Rifiuto al deposito delle merci

La VECON ha la facoltà di rifiutare l'accettazione di qualsiasi merce entro gli spazi di propria pertinenza, senza obbligo di motivazione.

Anche qualora le merci siano state accettate, VECON può, per particolari esigenze, richiederne la rimozione. In tal caso al cliente spetterà un indennizzo pari al risarcimento delle spese sostenute, dedotto l'ammontare di eventuali danni causati da tali merci a VECON

6.14.4. Garanzie delle merci introdotte a deposito

Fatto salvo per le merci pericolose ufficialmente dichiarate tali, con lo stesso fatto della richiesta del servizio o dell'introduzione al terminal, il cliente garantisce che le merci – ivi compresi i contenitori – introdotte presso gli spazi di pertinenza di VECON:

- non sono pericolose o infiammabili o soggette a divenire tali nella forma in cui esse vengono consegnate e/o in cui sono previste rimanere entro gli spazi di pertinenza di VECON;
- non sono tossiche, né soggette a produrre polveri, gas, fumi, liquidi o radiazioni nocive;
- non sono infestate, anche da parassiti, marcescenti, sottoposte ad azioni di funghi né soggette a divenire tali durante la sosta negli spazi di pertinenza di VECON;
- non sono surriscaldate né soggette a divenire tali durante la sosta negli spazi di pertinenza della VECON;
- non sono contaminate o possano causare pericoli, lesioni, inquinamento o danni a persone o altre cose o alle strutture di VECON, o agli adiacenti spazi acquei od aerei;
- non necessitano di alcuna speciale protezione per la conservazione (se non previo espresso accordo tra VECON ed il cliente) derivanti da vulnerabilità del carico a calore, freddo, umidità, salinità, vicinanza con altre merci, o ad infiammabilità, ma possono rimanere al sicuro se lasciate all'aperto entro gli spazi coperti o scoperti di pertinenza di VECON;
- non contengono droghe (salvo licenza o legale autorizzazione del cliente), materiale di contrabbando, o comunque illegale;
- sono adeguatamente e sufficientemente condizionate;
- sono adeguatamente e sufficientemente marcate, documentate, etichettate ai fini operativi portuali, doganali e simili.

- gli imballaggi o la merce stessa sono adeguatamente marcati ed etichettati con avvertenze circa la natura pericolosa della merce, le precauzioni da adottare per la movimentazione della stessa e, nel caso di fuoriuscita di materiale nocivo, le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza e la salute delle persone destinate a movimentare o a venire in contatto con le merci;
- sono marcate o etichettate in maniera tale da poter inviare al cliente comunicazioni in qualsiasi momento durante la sosta delle merci presso gli spazi di pertinenza di VECON, salvo che un indirizzo per ottemperare a questa necessità sia già stato comunicato per iscritto a VECON.

6.14.5. Responsabilità nel deposito

VECON è responsabile delle merci e della loro custodia esclusivamente per il periodo di sosta delle stesse nelle aree di propria pertinenza.

VECON è responsabile della custodia dei containers e dei rotabili nonché della merce in essi contenuta, per il periodo di sosta nell'area adibita a deposito.

VECON non risponde per danni e/o mancanze relativi a merce contenuta in containers o rotabili sui quali, per loro natura o difetto, non possa essere apposto un idoneo sigillo, ovvero non possano essere considerati chiusi.

VECON è responsabile degli accessori delle autovetture soltanto e se sia intervenuta una specifica presa in consegna scritta degli stessi da parte di VECON; eventuali riserve non saranno accettate successivamente alla consegna.

6.14.6. Limiti di responsabilità

6.14.6.1. Il cliente vettore è tenuto a verificare che la clausola Himalaya o altra che abbia gli stessi significati ed effetti, sia contenuta nelle proprie polizze di carico.

6.14.6.2. Nel caso in cui una terza parte presenti un reclamo contro il cliente e VECON sia obbligata ad esentare il cliente da ogni responsabilità, il limite della responsabilità di VECON corrisponderà all'inferiore tra 1) il minor limite di responsabilità del cliente verso le nominate terze parti e 2) l'esercizio del diritto di limitazione di responsabilità che VECON è titolata ad esercitare verso i terzi in questione.

6.14.6.3. La responsabilità di VECON sarà limitata come segue :

6.14.6.3.1. Perdita e/o danneggiamento alla nave, causati da mezzi di sollevamento e/o da altre attrezzature di proprietà del terminal : 3.000.000,00 (tre milioni) di Euro per evento e, in ogni caso fino al citato limite, la responsabilità di VECON sarà limitata al valore di riparazione o rimpiazzo nel caso l'importo sia inferiore. VECON sarà esente da ogni responsabilità relativa al danneggiamento delle navi, dei relativi mezzi di sollevamento e/o attrezzature, se tali danneggiamenti non saranno notificati immediatamente a VECON e contestualmente non venga emesso dai funzionari di nave un rapporto dei danni, controfirmato da funzionari di VECON.

6.14.6.3.2. Perdita e/o danneggiamento causato ad equipment di proprietà o in uso al cliente :

-20' cnts :	2.500,00 Euro per evento/container;
-40' cnts :	3.500,00 Euro per evento/container;
-20' O/T o F/R cnts :	3.000,00 Euro per evento/container;
-40' O/T or F/R cnts :	5.000,00 Euro per evento/container;
-20' reefer cnts :	12.000,00 Euro per evento/container;
-40' reefer cnts :	20.000,00 Euro per evento/container;

Entro questi limiti, la responsabilità di VECON sarà comunque limitata al valore di riparazione o di rimpiazzo nel caso l'importo sia inferiore

6.14.6.3.3. Perdita o danneggiamento del carico: 50.000,00 (cinquanta mila) Euro per evento/reclamo, o un ammontare inferiore definito in conformità al paragrafo 6.14.6.1

6.14.6.3.4. Richiesta di indennizzo per morte, lesioni personali e / o qualsiasi altro danno da ciò derivante o conseguente, indipendentemente dal numero di persone coinvolte : 1.200.000,00 (un milione duecento) Euro come limite massimo per evento o, indipendentemente dal numero delle persone decedute o infortunate, entro il limite di 400.000,00 (quattrocentomila) Euro per persona deceduta o infortunata. Se l'evento che ha cagionato la morte o le lesioni personali o altri danneggiamenti appena citati, è anche dovuto ad azioni o errori del cliente, VECON sarà responsabile per la parte imputabile a propria colpa.

6.14.6.3.5. La responsabilità massima aggregata di VECON, sottostando a questa clausola,

non eccederà in ogni caso i 3.000.000,00 (tremilioni) di Euro per anno.

- 6.14.6.4. Il cliente terrà VECON manlevata di ogni possibile responsabilità per i reclami che eccedono il limite di responsabilità di VECON come sopra indicato.
- 6.14.6.5. Qualora VECON sia ritenuta responsabile in base alle disposizioni degli articoli suddetti, a qualsiasi richiesta di indennizzo per danni a container o alla nave o perdita delle cose in esso contenute verrà applicata una franchigia di 800,00 (ottocento) Euro per evento.
- 6.14.7. Accertamenti e riserve
VECON prende in consegna i container pieni senza controllo del contenuto, provvedendo alla verifica del sigillo di origine ed allo stato esteriore del contenitore, comunicando immediatamente per iscritto eventuali riserve al depositante o ai suoi agenti o rappresentanti.
Per i contenitori vuoti sia di sbarco che introdotti via terra, per i quali sia stato richiesto il servizio di selezione, VECON provvede alla verifica dello stato del contenitore all'atto della selezione medesima. VECON non assume alcuna responsabilità circa il mancato utilizzo successivo al rilascio di contenitori vuoti che non siano stati sottoposti a selezione.
Le riserve espresse da VECON all'atto dell'accettazione delle merci a deposito sono valide per i suoi rapporti con le parti interessate e la liberano da ogni conseguente responsabilità per danni o mancanze che si dovessero manifestare successivamente.
I documenti e le riserve compilati e sottoscritti all'atto dell'accettazione a deposito da parte di VECON fanno fede, fino a prova contraria, della regolarità e della correttezza dell'attività svolta.
Qualsiasi materiale diverso dalle merci ammesso da VECON a sostare all'interno delle aree di propria pertinenza (incluso materiale ivi lasciato o parcheggiato) deve essere espressamente autorizzato.
Gli eventuali rimborsi per danni subiti ed accertati dovranno essere istruiti, quantificati ed effettuati esclusivamente tramite compagnia di assicurazione.
- 6.14.8. Effetti delle riserve
Le riserve espresse da VECON all'atto dell'accettazione dei container a deposito sono valide per i suoi rapporti con le parti interessate e la liberano da ogni conseguente responsabilità per danni o mancanze che si dovessero manifestare successivamente
- 6.14.9. Responsabilità per danni: cause di esclusione
VECON, per lo svolgimento delle operazioni eseguite in conformità alla presente tariffa, non sarà ritenuta responsabile di alcun danno, salvo che venga provato che lo stesso sia dovuto a negligenza o alla negligenza di qualsiasi persona alle dipendenze di VECON.

VECON non è in alcun modo responsabile (sia per negligenza o quant'altro) della perdita, errata consegna o danno alle merci o di qualsiasi deficienza relativa se le stesse siano riconducibili ad alcuna delle cause seguenti:

- casi fortuiti, forza maggiore, atti di Dio (es. burrasche, tempeste, fulmini, inondazioni, grandine, vento forte e simili);
- incendio (incluse le azioni per l'estinzione dello stesso), esplosione, fumo;
- caduta di aerei o di relativo materiale;
- scioperi, assemblee, serrate, azioni sindacali;
- scarsità di risorse, impianti, macchinari, carburante, risorse energetiche;
- sommosse civili;
- restrizioni imposte direttamente o indirettamente dal governo o pubbliche Autorità;
- atti di stato da parte governi stranieri, guerre, azioni di boicottaggio o di embargo commerciale;
- furto, dolo, scasso e similari azioni criminose, salvo che non venga provato che tali azioni siano riconducibili a personale alle dipendenze di VECON o a condotta negligente della stessa;
- natura o vizio intrinseco delle merci;
- azioni di parassiti, insetti, funghi, marciume o corrosione
- calore o freddo, incluso quello interno alle stesse merci;
- errata o insufficiente indicazione della natura, qualità e quantità della merce, anche dovuta ai contrassegni o ai documenti accompagnatori;
- difetto di imballaggio, errato stivaggio delle merci in arrivo, erronea, impropria o insufficiente, marcatura, documentazione, etichettatura;
- ogni atto intrapreso da VECON, dai suoi dipendenti od agenti, ragionevolmente ritenuto necessario per la sicurezza o la tutela di persone, cose e merci;
- mancata prontezza, insufficienza, o ritardata consegna di documenti o informazioni di carattere doganale.

VECON non assume responsabilità alcuna per conseguenze commerciali dovute a ritardata consegna delle merci.

VECON non è responsabile dei danni causati alla nave quando, adottando le usuali modalità di movimentazione:

- le caratteristiche delle merci siano tali da rendere normalmente ricorrente il verificarsi di danni a causa delle predette operazioni;
- la nave abbia caratteristiche diverse da quelle del tipo porta contenitori specializzate o vi sia la presenza di ingombri quali, ad esempio: mezzi di carico della nave, sovrastrutture, mastre, apparecchiature elettriche, eccetera, in posizioni ravvicinate alle zone destinate alla sistemazione dei contenitori con le gru di banchina
- le guide all'interno delle stive non siano in condizioni idonee.

VECON non assume responsabilità per il deposito delle merci in spazi non recintati.

VECON non assume responsabilità per il deposito all'aperto di merci per le quali questo deposito non sia usuale. Il deposito all'aperto si considera usuale per le merci ammesse a viaggiare su carri scoperti o scoperti con copertone.

Responsabilità in caso di Cyber Attack informatico

Qualora, nonostante le pratiche intraprese da VECON al fine di salvaguardare e proteggere la propria infrastruttura informatica, l'inadempimento di VECON ai propri obblighi fosse causato direttamente o indirettamente da una causa esterna che dovesse sconvolgere l'infrastruttura informatica di VECON (incluso ma non limitatamente : virus, worm, attacco DDoS, hacking, phishing e eventi simili), tale interruzione sarà considerata un evento di forza maggiore.

Di conseguenza, gli obblighi di VECON saranno sospesi fino a quando non sarà stata rilevata la causa principale di tale evento di forza maggiore e le conseguenze vengano completamente risolte ripristinando pienamente l'infrastruttura informatica di VECON.

6.14.10. Accertamento danni successivi alla consegna delle merci

VECON non può essere chiamata a rispondere per danni successivi alla consegna delle merci. Il vettore, all'atto del ritiro dei contenitori o di altre merci depositate è tenuto a verificarne l'integrità e di elevare immediatamente eventuali riserve in forma scritta. L'assenza di danni esterni al contenitore e l'integrità dei sigilli garantiranno che i contenuti sono nelle medesime condizioni di quando sono stati ricevuti da VECON, a meno che il cliente non provi il contrario.

I danni ai contenitori verranno riportati nell' E.I.R. (Equipment Interchange Receipt) per le operazioni di introduzione/riconsegna via terra e nel Damage Report per le operazioni di sbarco/imbarco a/da nave. Entrambi i documenti sono da ritenersi validi solo se controfirmati da personale VECON.

6.14.11. Oggetti di valore e preziosi

In aggiunta alle presenti Clausole e Condizioni, speciali normative si intendono applicabili previo accordo scritto tra le parti quando le merci consistano in, o contengano, valori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: metalli e pietre preziosi; monete; gioielli; porcellane; vetrerie; opere d'arte; documenti; titoli; banconote; bolli e simili.

6.14.12 Merchi Pericolose

Per quanto riguarda i contenitori che trasportano merci pericolose, il cliente si impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri rappresentanti o agenti le disposizioni dell'articolo 6.4 e 6.11.4 della presente Tariffa Generale. VECON non assumerà alcuna responsabilità derivante dall'inosservanza dell'impegno suddetto.

6.14.13. Controversie

Eventuali controversie sulla presente Tariffa Generale saranno regolate in base alle vigenti leggi italiane. Per ogni controversia, il foro competente è quello di Venezia.

6.14.14. Lingua e traduzioni di testo

Il testo della presente Tariffa Generale è redatto in lingua italiana. Eventuali traduzioni in lingua straniera hanno una funzione di mera utilità. Nel caso di discrepanze prevarrà il testo italiano.